

COMUNE DI FOSSO'
Provincia di Venezia



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

(approvato con delibera di Consiglio Comunale del 02.08.2021)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Rapporti con i cittadini
- Art. 3 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie
- Art. 4 – Funzionari responsabili delle entrate extratributarie

CAPO II – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

- Art. 5 – Riscossione spontanea delle entrate tributarie ed extratributarie
- Art. 6 – Recupero bonario
- Art. 7 – Accertamento esecutivo tributario
- Art. 8 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Art. 9 – Riscossione coattiva
- Art. 10 – Interessi moratori
- Art. 11 – Costi di elaborazione e notifica
- Art. 12 - Rateizzazione
- Art. 13 – Discarico per crediti inesigibili
- Art. 14 – Sospensione e dilazione del versamento delle entrate tributarie ed extratributarie
- Art. 15 – Rimborsi delle entrate tributarie
- Art. 16 – Limiti per riscossioni e rimborsi delle entrate tributarie

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 17 - Diritto d'interpello
- Art. 18 – Organo competente e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 19 - Casi di inammissibilità delle istanze
- Art. 20 - Efficacia delle risposte

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 21 – Oggetto
- Art. 22 - Effetti del Reclamo
- Art. 23 - Competenza alla Mediazione
- Art. 24 - Valutazione del Reclamo e della Mediazione
- Art. 25 - Perfezionamento e sanzioni

CAPO VII - COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 26- Compensazione verticale
- Art. 27 - Compensazione orizzontale

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

Costituiscono entrate di natura extratributaria tutte quelle che non rientrano nella definizione di entrata tributaria, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 2 - Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto al Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 3 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) dispone i rimborsi;
- c) nel caso in cui alcune fasi di attuazione della gestione del tributo vengano affidate a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- d) esercita i poteri di auto-tutela, così come disciplinato dal presente Regolamento;
- e) appone il visto di esecutività sui ruoli.
- f) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

La sottoscrizione delle richieste, di avvisi di accertamento e di ogni altro atto gestionale o impositivo che impegna il Comune verso l'esterno è apposta dal Responsabile del tributo all'uopo designato.

Il nominativo del Funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

In assenza di deliberazione della Giunta Comunale la carica di funzionario responsabile di tutti i tributi sarà ricoperta dal Responsabile apicale del Servizio Economico - Finanziario.

Art. 4 – Funzionari responsabili delle entrate extratributarie

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con il Piano Esecutivo di Gestione, la gestione delle entrate stesse.

CAPO II – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Art. 5 – Riscossione spontanea delle entrate tributarie ed extratributarie

I tributi comunali che sono corrisposti in base a versamento spontaneo o in base ad avviso di accertamento, sono definiti nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento.

Nella riscossione spontanea delle entrate tributarie ed extratributarie, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o l'utente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto riscuotitore, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente.

I pagamenti delle entrate tributarie devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 6 - Recupero bonario

Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

Articolo 7 - Accertamento esecutivo tributario

Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, periodo 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli atti di cui al periodo precedente devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

L'avviso di accertamento di cui al periodo precedente acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8 – Accertamento esecutivo patrimoniale

L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Con riferimento agli atti di cui al precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali, preferibilmente all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Articolo 10 – Interessi moratori

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora.

Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 11 – Costi di elaborazione e notifica

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore

Articolo 12 -Rateizzazione

Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.500,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.500,01 a euro 4.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 4.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- f) oltre 10.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

COMUNE DI FOSSO' (VE)
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel periodo precedente, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal periodo precedente, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Art. 14 - Sospensione e dilazione del versamento delle entrate tributarie ed extratributarie

Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie ed extratributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.

Art. 15 – Rimborsi delle entrate tributarie

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo.

L'Ufficio, in caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, provvede ad effettuare la restituzione del quantum dovuto nel rispetto del termine di legge (attualmente 180 gg). Qualora l'Ufficio, in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltra documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta, che dovranno essere rispettivamente forniti e/o inoltrata/presentata nel rispetto dei tempi indicati dall'Ufficio richiedente.

Art. 16 - Limiti per riscossioni e rimborsi delle entrate tributarie

Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 5,00.

COMUNE DI FOSSO' (VE)
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Non si procede alla riscossione coattiva nè al rimborso dei tributi comunali, qualora in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, l'ammontare dovuto non superi € 12,00 (dodici euro), o comunque altro limite espressamente previsto, modificato o fissato in materia, da specifiche disposizioni di legge. Nelle ipotesi di cui sopra l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme suindicate per ciascun tributo.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 17 - Diritto d'interpello

Il contribuente può esercitare il diritto d'interpello per ottenere risposta riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente ai casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii., in quanto applicabili ai tributi locali.

Possono presentare istanza d'interpello i contribuenti ed i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento delle obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, i curatori fallimentari, i procuratori del contribuente, ecc.).

L'istanza deve essere preventiva, la presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 18 – Organo competente e modalità di presentazione delle istanze

L'organo competente al quale sono rivolte le istanze d'interpello è il responsabile del singolo tributo, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente, ovvero l'Ente Concessionario, con riguardo alle entrate eventualmente affidate in gestione a tale soggetto.

L'istanza, redatta in forma libera ed esente da bollo, deve contenere l'indicazione di essere diretta al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario oppure al Concessionario, per quanto di competenza di quest'ultimo. All'istanza d'interpello è allegata copia della documentazione, rilevante ai fini della risposta, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante ovvero del Concessionario, per quanto riguarda le entrate ad esso affidate.

Fatti salvi i casi di inammissibilità, quando non è possibile fornire adeguate risposte per carenza dei requisiti di cui al precedente periodo, il contribuente è invitato alla regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Se il contribuente non provvede alla regolarizzazione entro il suddetto termine, l'istanza d'interpello è dichiarata inammissibile.

Art. 19 - Casi di inammissibilità delle istanze

Le istanze d'interpello sono dichiarate inammissibili quando risultano carenti dei requisiti normativi richiesti e non sono regolarizzabili, nel qual caso è fornito riscontro al contribuente, specificando il motivo dell'inammissibilità.

Art. 20 - Efficacia delle risposte.

La risposta all'istanza d'interpello vincola ogni organo tenuto all'applicazione del tributo, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al soggetto richiedente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo rettifica della soluzione dell'istante.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 21 - Oggetto

Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione così come previsto dall'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92, come modificato dal D.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie sugli atti tributari emessi dal Comune di Fossò.

Art. 22 - Effetti del Reclamo

Con la presentazione del ricorso che funge da reclamo, l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data entro la quale deve definirsi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere definita la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi, fino alla scadenza dei termini di cui al periodo precedente, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi di legge previsti.

La sospensione della riscossione non opera con riferimento ad istanze improponibili ossia che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92.

Art. 23 - Competenza alla Mediazione

Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del singolo tributo che ha adottato l'atto.

Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 periodo 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 24 - Valutazione del Reclamo e della Mediazione

L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 25 - Perfezionamento e sanzioni

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

CAPO V - COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 26- Compensazione verticale

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali, secondo le disposizioni del presente capo, nonché nelle altre eventuali forme imposte e disciplinate dalla legge.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare, entro il termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
- l'attestazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Art. 27 - Compensazione orizzontale

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 48. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

COMUNE DI FOSSO' (VE)
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022.